

CAMERA DEI DEPUTATI N. 633

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(ANSELMI TINA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

E COL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(ANTONIOZZI)

Provvedimenti in favore degli anziani dello spettacolo
appartenenti alle categorie artistiche e tecniche

Seduta del 20 ottobre 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli «anziani dello spettacolo» hanno appartenuto o tuttora appartengono, quali lavoratori attivi, alle categorie artistiche e tecniche dei lavoratori dello spettacolo, che erano iscritte alla Cassa nazionale assistenza lavoratori dello spettacolo (CNALS), sorta in virtù del contratto collettivo del 28 agosto 1934, dalla fusione di altre casse precedenti, tra cui quelle costituite fra:

1) orchestrali, coristi e tersicorei, ai quali fu attribuita un'anzianità di iscrizione riferita al 1° gennaio 1929;

2) artisti lirici, drammatici, cinematografici, dell'operetta, rivista e spettacoli viaggianti, per i quali l'anzianità convenzionale fu fissata al 3 novembre 1932.

Tra i fini istituzionali di detta cassa oltre la concessione delle prestazioni di malattia furono considerate anche le prestazioni d'invalidità e vecchiaia, in particolare, fu regolamentata l'erogazione in favore degli iscritti di un assegno mensile di

invalidità e vecchiaia in relazione all'età o a causa di inabilità al lavoro.

La disciplina della CNALS, istituita come si è detto nel 1934, mentre confermò tra i fini istituzionali della cassa medesima la gestione relativa all'assicurazione contro le malattie, modificò radicalmente le disposizioni relative all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le nuove disposizioni si limitarono a prevedere genericamente l'erogazione di «sovvenzioni» per l'invalidità e la vecchiaia al verificarsi degli eventi. Di conseguenza, venne stabilito che il 42,50 per cento del valore delle marche fosse accreditato alle singole posizioni assicurative degli iscritti ai fini delle suddette sovvenzioni, senza però alcuna normativa che ne disciplinasse la concessione.

Pertanto, per quanto concerne il trattamento di pensione derivante dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i lavoratori dello spet-

tacolo vennero iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Ma tale obbligo assicurativo, generalmente osservato per le categorie operaie ed impiegatizie del settore dello spettacolo, non fu pienamente rispettato per i lavoratori appartenenti alle categorie tecniche ed artistiche proprio in dipendenza ed a causa della natura del loro rapporto di lavoro.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, in forza del quale la CNALS assunse la denominazione di Ente nazionale di previdenza ed assistenza lavoratori dello spettacolo (ENPALS), le prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a favore dei lavoratori dello spettacolo furono corrisposte, provvisoriamente, nelle misure, con le modalità e con i requisiti previsti dalle norme della corrispondente assicurazione obbligatoria.

Inoltre, per rendere le norme stesse più aderenti alle particolari caratteristiche ed esigenze dei lavoratori dello spettacolo, vennero adottate, in forza di apposite leggi e norme regolamentari, alcune modifiche migliorative della normativa generale.

L'innovazione più importante fu quella adottata dall'ENPALS nel riconoscere ai propri assicurati, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, il periodo di contribuzione alla CNALS e quelli anteriori all'istituzione della cassa medesima, stabilendo, fra l'altro, che i relativi contributi versati fossero produttivi di effetti pensionistici nei limiti del 42 per cento del valore della marca versata. Quest'ultimo provvedimento apportò notevoli vantaggi agli assicurati delle categorie tecniche ed artistiche per i quali, come già precisato, non avevano trovato applicazione le norme sull'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS.

Tuttavia, nonostante tale innovazione adottata dall'ENPALS, un certo numero di lavoratori non ha potuto beneficiare del trattamento di pensione derivante dalle marche relative ai periodi di gestione delle Casse per i lavoratori dello spettacolo mentre altri ne sono oggi in godimento ma nei limiti dei minimi di legge, pur avendo svolto un'intensa attività per la quale era previsto l'obbligo contributivo alla cassa anzidetta, all'INPS e all'ENPALS.

Ciò in dipendenza dal fatto che i predetti lavoratori non misero la normale diligenza per curare tali forme di assicurazione e non accertarono l'adempimento del-

l'obbligo assicurativo nei loro confronti, ovvero a causa dello stato di confusione creatosi, negli anni di guerra e nell'immediato dopoguerra, trascurarono di conservare le marche assicurative perdendo i diritti che alle marche stesse erano connessi.

In considerazione di tutto ciò e tenuto conto delle gravi disagiate condizioni economiche in cui versano gli anziani dello spettacolo, si è ritenuto di concedere agli stessi la possibilità di vedere riconosciuti utili, ai fini della liquidazione o della riliquidazione delle pensioni erogate dall'ENPALS, i periodi di attività lavorativa svolti dal 1° gennaio 1929 al 31 dicembre 1946 e che non risultino comunque coperti da assicurazione pensionistica.

A ciò si provvede con il presente disegno di legge il quale dispone che l'ENPALS riconoscerà, per ogni giornata lavorativa relativa ai periodi anzidetti, un contributo assicurativo figurativo pari ad un sesto di quello settimanale minimo in vigore nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (articolo 1).

Un'apposita commissione istituita presso l'ENPALS e della quale fanno parte rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei Ministeri vigilanti e che sarà presieduta dal presidente dell'ente, dovrà stabilire i criteri e le modalità per la dimostrazione, da parte dei lavoratori interessati, dei periodi lavorativi per i quali si richiede il riconoscimento ai fini pensionistici (articolo 3). I criteri e le modalità stabiliti dalla commissione dovranno essere approvati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Le domande degli anziani dello spettacolo dovranno pervenire all'ENPALS entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale che approva i criteri stabiliti dalla commissione.

Agli oneri che deriveranno all'ENPALS a seguito dell'applicazione della legge si farà fronte con un contributo addizionale a quelli per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti gestita dall'ente stesso, nella misura dello 0,15 per cento delle retribuzioni imponibili.

Con decreto del Ministro del lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e con quello del turismo e lo spettacolo, sarà disposta la cessazione dell'applicazione dell'addizionale quando risulteranno coperti gli oneri assunti dalla gestione pensionistica dell'ENPALS (articolo 4).

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

I lavoratori dello spettacolo che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età e che possano far valere periodi lavorativi svolti tra il 1° gennaio 1929 ed il 31 dicembre 1946, nelle attività indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, scoperti di contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici, possono richiedere il riconoscimento dei periodi stessi ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di pensione da parte dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Per ogni giornata di lavoro relativa ai periodi previsti dal precedente comma, è attribuito un contributo assicurativo figurativo pari ad un sesto di quello settimanale minimo in vigore, per i corrispondenti periodi, nell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per il riconoscimento dei periodi lavorativi di cui al primo comma del presente articolo, i lavoratori interessati devono presentare domanda all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al successivo articolo 3, secondo comma, n. 1).

ART. 2.

Contro gli atti dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo che respingono o accolgono parzialmente le richieste dei lavoratori rivolte ad ottenere il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi lavorativi di cui al precedente articolo 1, è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione dell'ente predetto, che decide sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 3.

ART. 3.

Presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spetta-

colo è istituita, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, una commissione presieduta dal presidente dell'ente medesimo e composta da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

d) cinque rappresentanti dei lavoratori e dei pensionati dello spettacolo;

e) due rappresentanti dei datori di lavoro.

La Commissione di cui al precedente comma:

1) delibera, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per la dimostrazione, da parte dei lavoratori interessati, dei periodi lavorativi per i quali si richiede il riconoscimento ai fini della liquidazione o riliquidazione della pensione a norma della presente legge. La delibera è approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

2) esprime il parere al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo sui ricorsi di cui al precedente articolo 2;

3) esprime il parere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini dell'emanazione del provvedimento di cui al successivo articolo 4 concernente la cessazione dell'applicazione dell'addizionale contributiva prevista dall'articolo stesso.

I rappresentanti di cui alle lettere a), b) e c), designati dalle rispettive amministrazioni, sono prescelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente od equiparata.

I rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

ART. 4.

Agli oneri derivanti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo dall'applicazione della presente legge si provvede con un'addizionale nella misura dello 0,15 per cento delle retribuzioni, da applicare alle aliquote contributive previste dall'articolo 2. secondo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

L'addizionale medesima si ripartisce fra datori di lavoro e lavoratori con gli stessi criteri delle aliquote contributive alle quali si aggiunge.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione di cui all'articolo 3, sarà disposta la cessazione dell'applicazione dell'addizionale di cui al comma precedente, quando risulteranno coperti gli oneri assunti dalla gestione pensionistica dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo per effetto della presente legge, calcolati con i criteri previsti per la costituzione delle rendite di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. A tal fine, è tenuta una particolare evidenza contabile.